

ERGA-LOGOI

Rivista di storia, letteratura, diritto
e culture dell'antichità

13 (2025) 2

CONVEGNO

Teoria e prassi della cittadinanza nel mondo greco

Università Cattolica del Sacro Cuore
Milano, 1-2 luglio 2024

a cura di
C. Bearzot - L. Loddo - P.A. Tuci

Introduzione	7
The Concept of Sharing in the <i>Polis</i> : Its Origins and Early Developments <i>Jakub Filonik</i>	9
Sulla definizione di cittadino nel libro III della <i>Politica</i> : il metodo di Aristotele tra <i>theoria</i> , <i>empeiria</i> e storia delle <i>praxeis</i> <i>Elisabetta Poddighe</i>	45
Cittadinanze coloniali arcaiche. Appunti su Massalia, Siracusa e Apollonia sullo Ionio <i>Maurizio Giangiulio</i>	95
Lo statuto dei neocittadini negli accordi di sinecismo, <i>sympoliteia</i> e <i>isopoliteia</i> <i>Anna Magnetto</i>	115
Redistribuzioni di terre nei giuramenti di cittadini tra aspirazione all'uguaglianza e protezione della <i>politeia</i> <i>Donatella Erdas</i>	143

Citizenship and Active Participation: <i>Timē</i> , <i>Atimia</i> , and <i>Epitimia</i> in Ancient Greek Legislation against Tyranny <i>Linda Rocchi</i>	167
Cittadini di quale classe? Appartenenza censitaria e stigma sociale nell'Atene classica <i>Lucia Cecchet</i>	193
Voices across Boundaries: Citizenship, Language, and Ethnicity in Classical Athens and Hellenistic-Roman Delos <i>Giacinto Falco</i>	225
Forme di integrazione dei non cittadini nella comunità civica ateniese di età classica e il caso dei trierarchi <i>Ilaria Bultrighini</i>	275
Forme alternative di partecipazione politica in Isocrate <i>Cinzia Bearzot - Paolo A. Tuci</i>	313

Redistribuzioni di terre nei giuramenti di cittadini tra aspirazione all'uguaglianza e protezione della *politeia**

Donatella Erdas

DOI – <https://doi.org/10.7358/erga-2025-002-erdd>

ABSTRACT – *Land redistributions in citizens' oaths: between the aspiration to equality and the protection of the politeia* – By examining a number of key documents – primarily epigraphic – that shed light on the relationship between citizenship and land ownership, this paper explores the often ambiguous function of clauses commonly included in the foundation decrees of *apoikiai*, as well as in the oaths of citizens and magistrates, relating to the protection of agrarian property. The vocabulary and phrasing of these clauses suggest that, in some cases, they served as genuine deterrents against alterations to existing land ownership structures – both within the city and its *chora*. In other cases, particularly following the fourth-century BC theories concerning the negative nature and defining characteristics of tyranny, such clauses seem to take on a more formal and ideological role: that of discouraging any attempt to subvert the constitutional order of the *poleis* through proposals for land redistribution. Nonetheless, exceptions to this trend can still be identified well into the Hellenistic period.

KEYWORDS – cittadinanza; democrazia e tirannide; giuramenti di cittadini; protezione della *politeia*; redistribuzioni di terre – citizenship; democracy and tyranny; land redistributions; oaths of citizens; preservation of the *politeia*.

Quanto è vincolante il legame tra status di cittadino e possesso della terra? O piuttosto: per quali ragioni questo legame viene formalizzato nella

* Questo lavoro costituisce parte di un più ampio studio sulla redistribuzione delle terre nelle *poleis* greche in relazione al diritto di cittadinanza all'interno del progetto PRIN 2020 «Partecipi della comunità»: cittadinanza e società nel mondo greco tra VII e II secolo a.C. / «Sharing in the community»: Citizenship and society in the Greek world (VII-II century BC). Una versione preliminare del testo è stata presentata in occasione del convegno «Teoria e prassi della cittadinanza nel mondo greco», organizzato nel luglio 2024 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore da Cinzia Bearzot e da Paolo Tuci. Oltre agli organizzatori dell'incontro, desidero rivolgere un ringraziamento a tutti i partecipanti alle giornate di studio per la discussione e gli spunti di riflessione che sono emersi. Un sentito grazie va anche agli anonimi revisori per i suggerimenti e l'attenta lettura del testo.

consuetudine delle *poleis* greche tanto da essere oggetto di clausole specifiche nei giuramenti dei cittadini atte a contrastare una distribuzione diseguale delle terre? È forse opportuno spostare invece il ragionamento su un piano completamente differente, più squisitamente politico, legato all'associazione tra programmi di redistribuzione agraria e regimi politici autoritari? Naturalmente la questione va calata nella specificità delle diverse esperienze politiche; per questo è opportuno partire da un'analisi puntuale delle fonti, esaminando in ordine cronologico alcuni casi di studio in cui, nei giuramenti pubblici prestati dai cittadini – o da particolari componenti civiche – compaiono, talora in forma implicita, clausole sanzionatorie nei confronti di chi promuova o realizzi redistribuzioni di terre e/o case. Alla luce delle questioni che abbiamo posto, soprattutto dell'ultima, occorre chiedersi se il divieto di redistribuire la terra riguardi primariamente i singoli cittadini, tutelandone il diritto al possesso contro l'eventualità di assegnazioni ineguali, oppure se vada interpretato come una misura volta a proteggere la *polis* dall'instaurarsi di forme di governo autoritarie, generalmente di segno antidemocratico.

Menzioni di programmi atti a favorire una revisione dell'assetto proprietario, sia realizzati sia rimasti nelle intenzioni di chi li ha proposti, sono presenti nelle fonti letterarie ed epigrafiche in riferimento, come è noto, a orizzonti storici già di epoca arcaica. Si tratta, solo per citarne alcuni, dei notissimi casi di Licurgo e di Sparta alla fine della guerra messenica¹, di Solone², di Aristodemo di Cuma³. Essi sono associati prevalentemente a richieste di una maggiore uguaglianza distributiva dei lotti da parte del *demos*; un dato non irrilevante, in questi casi, è che le fonti che li trasmettono non si datano prima del IV secolo a.C.⁴. Il *ges anadamos* ricorre inoltre in contesti che richiedono un'attenzione specifica, dal momento che sono documentati da fonti di prima mano, relative sia a prime assegnazioni di terre in ambito coloniaro – come ad esempio il

¹ Arist. *Pol.* V 6-7, 1306b 37 - 1307a 2 (Tyrt. fr. 1 West); Plut. *Lyc.* 8, 1.

² Arist. *Atb. Pol.* 12, 3 (Sol. fr. 34 West); Plut. *Sol.* 16, 1.

³ Dion. Hal. VII 8.

⁴ Tutti i casi, insieme ad altri, sono discussi da Asheri 1966, 74-84. La cronologia delle fonti può avere alterato la storicità degli eventi narrati, come lo stesso Asheri osservava, soprattutto nei casi in cui la richiesta della redistribuzione agraria era associata a quella della remissione dei debiti ed entrambe le misure assumevano una connotazione negativa, come conseguenza della riflessione avviata a partire dagli inizi del IV secolo a.C. sui regimi autoritari e sull'uso di questi fenomeni in contesti politici di questo genere (il cd. bando al *ges anadamos*: Asheri 1966, 116-121). Sul tema, che merita una trattazione a parte, vd. gli accenni *infra*.

celebre bronzo Pappadakis⁵ –, sia a ingressi di nuovi individui all'interno della cittadinanza, come nella legge di Himera⁶. Si tratta di documenti discussi, oltre che molto noti, che tuttavia spostano l'attenzione verso il più specifico ambito coloniaro, dominato per necessità di cose da regole più stringenti in materia di assegnazione e distribuzione delle proprietà⁷. Non è dunque possibile trattarne qui approfonditamente; tuttavia, alcune considerazioni preliminari che se ne possono trarre entreranno nella discussione di quanto segue.

Riprendendo le questioni formulate all'inizio, se si guarda all'impegno di fedeltà che il cittadino o il magistrato si assume nei confronti della *polis* tramite un giuramento, la prospettiva di una modifica dell'assetto agrario assume una funzione particolare. Potrebbe essere il caso, su cui vale la pena di fermarsi brevemente, delle clausole del giuramento degli eliaisti ateniesi, la cui fonte principale è la *Contro Timocrate* demostenica (24.149). Il giuramento, come è noto, è riportato con formulazioni e clausole differenti in diverse fonti, per lo più oratorie e lessicografiche⁸, e Fränkel ne ha proposto una ricostruzione generale che tuttavia ha prestatato il fianco a numerose obiezioni⁹. In ogni caso, la parte di testo che concerne la redistribuzione delle terre è riportata solo all'interno della *Contro Timocrate*. Il giuramento esordisce con l'impegno da parte degli eliaisti a rispettare le leggi e i decreti del popolo degli Ateniesi e della *boule* dei Cinquecento, e ad attenersi al governo democratico della città, senza favorire l'instaurarsi di tirannidi o oligarchie; infine a non proporre una redistribuzione delle terre e delle case e l'abolizione dei debiti, e a non accogliere gli esuli, cioè i nemici del popolo che avrebbero potuto richiedere indietro i beni che erano stati precedentemente loro confiscati (XXIV 149: ψηφισμαί κατά τούς νόμους καί τὰ ψηφίσματα τοῦ δήμου

⁵ Sulla clausola relativa alla redistribuzione agraria (*IG IX 1² 3 609*, ll. 7-14) vd. Erdas c.d.s. con riferimenti agli studi precedenti.

⁶ *SEG XLVII 1427*. La legge è relativa a un'assegnazione di *oikopeda* e non a una redistribuzione di terre, ma alle ll. 10-15 vi compare una clausola che menziona un *ges anadamos*. Vd. Faraguna 2024, 126-127; Erdas c.d.s.

⁷ Lombardo 2001, in part. 84-85.

⁸ Aesch. III 6; Hyp. IV 40; Harp. α 230, s.v. Ἀρδηττός; Poll. VIII 122; *EM* 147, 12; *Lex. Seg. s.v.* Ἀμφιορκία 184, 11; s.v. Ἀρδηττός 207, 1.

⁹ Per una discussione sul giuramento degli eliaisti e sulla ricostruzione di Fränkel 1878, 464, vd. Mirhady 2007, che evidenzia come obiettivi principali dei membri del tribunale popolare siano il principio di legalità e la questione di fatto. I contenuti del giuramento sono discussi nel dettaglio in Harris 2013, 101-137.

τοῦ Ἀθηναίων καὶ τῆς βουλῆς τῶν πεντακοσίων καὶ τύραννον οὐ ψηφιοῦμαι εἶναι οὐδ' ὀλιγαρχίαν· οὐδ' εἴαν τις καταλύῃ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων ἢ λέγῃ ἢ ἐπιψηφίζῃ παρὰ ταῦτα, οὐ πείσομαι· οὐδὲ τῶν χρεῶν τῶν ἰδίων ἀποκοπᾶς οὐδὲ γῆς ἀναδασμὸν τῆς Ἀθηναίων οὐδ' οἰκιῶν).

Il giuramento, così come è formulato, ha diversi elementi in comune con i giuramenti di fedeltà alla *politeia* prestati dai cittadini sotto particolari condizioni, di cui vedremo qualche esempio più avanti. Questa prospettiva richiama da vicino quanto scrive Aristotele nel terzo libro della *Politica*, quando sostiene che è cittadino chi partecipa dell'*arche*, e in particolare chi governa senza limiti temporali (*aoristos*): rispondono a queste caratteristiche gli eliaisti e i membri dell'assemblea¹⁰. E dal momento che questa considerazione riguarda in particolare i governi democratici, ne risulta rafforzata l'associazione *politeia*/democrazia in riferimento alla partecipazione ai tribunali popolari. Tale aspetto emerge in modo simmetrico anche nel passo della *Contro Timocrate*, dove il giuramento degli eliaisti è rivolto prima di tutto contro la tirannide e l'oligarchia e in favore del mantenimento di un regime democratico, che garantisce a tutti i cittadini, e dunque agli eliaisti, di partecipare alla *politeia*, intesa come vita politica della *polis*¹¹.

Fatte queste considerazioni, se guardiamo alla clausola relativa alla redistribuzione delle terre nel giuramento degli eliaisti, ad una prima lettura essa può essere compresa tra le protezioni legali in favore della proprietà privata, nel senso che rappresenta una promessa di non privare i cittadini dei loro beni immobili. Intesa in questo senso, richiama nella forma l'impegno ufficiale al momento della presa di servizio dell'arconte eponimo riportato nell'*Athenaion Politeia* aristotelica¹². L'arconte non

¹⁰ Arist. *Pol.* III 1, 1275a 22-26. Sul concetto di *arche* in relazione al diritto di cittadinanza vd. ora Faraguna 2025b, 215 e n. 3, con riferimenti agli studi precedenti.

¹¹ Interessante è in questo senso il parallelo con Osborne-Rhodes, *GHI* 41, decreto ateniese per la costituzione di una *symmachia* tra Atene, Fliunte, l'Arcadia e l'Elide del 362/1 a.C., in cui si stabilisce che i termini dell'alleanza siano sottoposti a giuramento da parte dei cittadini di tutti gli stati coinvolti. Alle ll. 24-25 viene prescritto che «se qualcuno agisce contro l'Attica, rovescia il popolo di Atene o instaura un tiranno o un'oligarchia, gli Arcadi, gli Achei, gli Elei e i Fliasi sosterranno gli Ateniesi con tutte le loro forze, su richiesta degli Ateniesi, per quanto possibile». Anche qui, come nel giuramento degli eliaisti, è presente l'associazione tra tirannide e oligarchia in contrapposizione alla democrazia, laddove nella nota legge ateniese contro la tirannide del 337/6 a.C. (Osborne-Rhodes, *GHI* 79; *IG* II³ 320) è coinvolta soltanto la tirannide, come notano Osborne e Rhodes *ad loc.*

¹² Arist. *Ath. Pol.* 56, 2: καὶ ὁ μὲν ἄρχων εὐθύς εἰσελθὼν πρῶτον μὲν κηρύττει, ὅσα τις εἶχεν πρὶν αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ἀρχήν, ταῦτ' ἔχειν καὶ κρατεῖν μέχρι ἀρχῆς τέλους.

presta tecnicamente un giuramento, ma rilascia una dichiarazione ufficiale che viene letta in città dall'araldo: si tratta dunque di un *kerygma*. Fino alla fine del proprio incarico, egli si impegna a garantire che ogni cittadino ateniese abbia «piena disponibilità di quanto possedeva prima del suo accesso all'arcontato»¹³. Ciò implica, naturalmente, che nessuna modifica all'assetto proprietario cittadino venga mai effettuata durante il suo mandato, e ogni arconte eponimo è tenuto a impegnarsi in questo senso, probabilmente già dall'epoca soloniana¹⁴. Assumendo tale impegno, l'arconte evidentemente dispone degli strumenti necessari per consentire ai *politai* di esercitare i loro diritti di proprietà. Ma dal momento che nel IV secolo a.C. la magistratura ha competenze per quanto concerne il diritto di famiglia e di successione, ma non sul diritto di proprietà, se ne deve dedurre che con il *kerygma* egli esprima una finalità politica, che è quella di proteggere i cittadini da eventuali modifiche dell'assetto politico che possano minare i loro diritti¹⁵.

Ci si domanda a questo punto se la stessa logica sia alla base del giuramento degli eliaisti. Se si guarda a tutti gli elementi che costituiscono l'oggetto del giuramento, quindi non solo l'impegno a non votare per una redistribuzione di terre e case, ma anche a non votare per l'abolizione dei debiti, l'interpretazione del testo acquista un significato distintivo, soprattutto se messa in relazione con le clausole che lo precedono. Esso appare non tanto legato alla salvaguardia del diritto di proprietà, quanto alla tutela della forma di governo in atto, cioè la democrazia. Come è stato dimostrato, il giuramento degli eliaisti non era parte originaria dell'orazione e fu inserito in un secondo momento¹⁶. Quale che fosse il contenuto originario del giuramento, l'obiettivo di inserirlo nell'orazione era quello di mostrare ai giudici che, in un ambiente democratico, essi

Sul giuramento in relazione al diritto di proprietà e al fatto che qui si intendano beni immobili (terre e case) vd. Faraguna 2024, 130-132 e n. 32, con riferimento agli studi precedenti (tra cui vd. in part. Scheibelreiter 2015); Faraguna 2025a, 129. Una sintesi dei punti toccati dal giuramento è in Rhodes 2007, 12-13.

¹³ Trad. A. Zambrini, T. Gargiulo, P.J. Rhodes, in Rhodes 2016.

¹⁴ L'attribuzione del giuramento a Solone non è certa, benché vi sia un certo consenso tra gli studiosi. Vd. in part. Rhodes 2016, 363; Faraguna 2024, 131-132; vd. anche Erdas c.d.s.

¹⁵ Arist. *Ath. Pol.* 55, 5 (più brevemente in *Ath. Pol.* 7, 1) riporta anche il giuramento che tutti gli arconti devono prestare sul *litbos* nell'*agora* dopo la *dokimasia* alla *boule* e prima di entrare in servizio: il giuramento, tuttavia, riguarda in questo caso solo il rispetto delle leggi e l'astensione da atti di corruzione (vd. Esu 2024, 48).

¹⁶ Così Canevaro 2013, 174-178. La fonte più antica che riporta il giuramento è *POxy.* 2.233, che si data al III secolo d.C.

erano autorizzati a incarcerare quegli Ateniesi che avessero già subito una condanna, e non esisteva alcuna legge, né alcuna clausola nel giuramento degli eliaisti che lo vietasse¹⁷. Tale prerogativa non spettava, al contrario, ai membri della *boule*, che agivano su un piano politico e non giudiziario. I buleuti erano tenuti a impegnarsi a non incarcerare nessuno perché, come spiega l'oratore in XXIV 147, non potesse essere data loro la possibilità di accordarsi per far imprigionare un cittadino. Violare i verdeti dei giudici, invece, viene detto poco più avanti, conduce alla dissoluzione della democrazia (XXIV 152-154). La presenza nel giuramento della clausola contenente l'opposizione a una redistribuzione delle terre e delle case degli Ateniesi appare dunque legata al timore di un sovvertimento del governo democratico ed è stata inserita probabilmente per giustificare quello che viene detto dall'oratore nei capitoli successivi¹⁸.

Il giuramento, così come è stato costruito, mostra quindi come l'associazione tra redistribuzione di terre e abolizione dei debiti sia divenuta ormai un leitmotiv politico, che si affianca immancabilmente al timore di una rivoluzione in senso antidemocratico. L'espressione più chiara di quanto tale associazione sia ormai diventata una conseguenza negativa dell'instaurarsi di un regime autoritario è ben spiegata da Dionigi di Alicarnasso quando definisce γῆς ἀναδασμός e χρεῶν ἀποκοπή come δύο τὰ κάκιστα τῶν ἐν ἀνθρώποις ... πολιτευμάτων («due misure politiche, che sono le peggiori del mondo»)¹⁹. Tuttavia, l'origine si deve cercare, come è noto, nella canonizzazione di questa associazione in senso negativo avvenuta nel corso del IV secolo a.C. in seno alla riflessione filosofica e retorica. Da entrambe le prospettive interpretative (protezione della proprietà o impegno nel contrastare l'instaurarsi di regimi autoritari), in ogni caso, emerge in modo chiaro e inequivocabile l'aspetto ideologico del possesso della terra come requisito per l'appartenenza al corpo civico, all'interno di un governo democratico consolidato e ben funzionante.

Sia che il giuramento degli eliaisti inserito nella *Contro Timocrate* costituisca una ricostruzione approssimativa basata sulle allusioni degli oratori, o un falso posteriore²⁰, la canonizzazione in senso negativo del

¹⁷ Dem. XXIV 144-147.

¹⁸ Una discussione sulle possibili ragioni per l'inserimento della clausola è in Erdas c.d.s. Se la sua presenza è funzionale al testo stesso dell'oratore, non è possibile stabilire con certezza quando fu elaborata, e quale orizzonte politico l'abbia generata.

¹⁹ Dion. Hal. VII 8: si tratta dell'episodio di Aristodemo di Cuma menzionato sopra. Noto anche l'uso del termine πολιτεύματα, qui al plurale, ὅς ἅπαντα χρήται προοιμίους τυραννίς («con cui prende l'avvio ogni tirannide»).

²⁰ Canevaro 2013, 178.

nesso redistribuzione di terre-abolizione dei debiti è ben attestata nel IV secolo a.C. nel discorso pseudo-demostenico *Sul trattato con Alessandro*²¹. Qui l'oratore commenta le clausole contro la confisca delle proprietà, la divisione delle terre, la cancellazione dei debiti e l'emancipazione degli schiavi allo scopo di favorire la rivoluzione, definendo queste misure, che appunto venivano vietate, *συμφοραί*, sventure²². Nella copia ateniese del giuramento che sancisce la nascita della lega di Corinto (Rhodes-Osborne, *GHI* 76; *IG* II³ 1 318), documento piuttosto lacunoso, non abbiamo tracce di questa clausola, e probabilmente l'oratore, che in diverse parti dell'orazione sembra citare letteralmente il testo, forse nella riproposizione del 336 formulata da Alessandro (*IG* II³ 1 443), integra la clausola sul *ges anadasmus* proprio perché tutto il discorso ruota intorno alla perdita della libertà e dell'autonomia delle *poleis* greche e alla tirannide rappresentata da Alessandro.

È degno di interesse, infine, il fatto che la clausola del giuramento degli eliasi sia spiegata invece in una prospettiva di distribuzione egualitaria – quindi non in associazione alla tirannide ma anzi come deriva democratica – dallo scolio al passo demostenico, che specifica come le redistribuzioni di terre siano portate avanti nelle democrazie indisciplinate (*ἐν ταῖς ἀτακτούσαις δημοκρατίαις*) quando i meno abbienti scatenano una *stasis* contro i benestanti in nome della disparità economica, chiedendo una distribuzione equa di terre e case tra il popolo²³. Nell'interpretazione dello scoliasta, slegata ormai dal contesto storico-politico di riferimento, viene quindi valorizzato il significato del fenomeno della redistribuzione delle terre come scelta politica della comunità.

Nell'ambito dei giuramenti dei cittadini di una nuova comunità politica in relazione al diritto di proprietà si può solo accennare all'Ὀρκιον τῶν οἰκιστῆρων dell'*apotkia* terea di Cirene, conservato in un decreto

²¹ Sul trattato vd. ora Poddighe 2022.

²² [Dem.] XVII 15: ἔστι γὰρ ἐν ταῖς συνθήκαις ἐπιμελεῖσθαι τοὺς συνεδρῶντας καὶ τοὺς ἐπὶ τῇ κοινῇ φυλακῇ τεταγμένους ὅπως ἐν ταῖς κοινωνούσαις πόλεσι τῆς εἰρήνης μὴ γίγνωνται θάνατοι καὶ φυγαὶ παρὰ τοὺς κειμένους ταῖς πόλεσι νόμους, μηδὲ χρημάτων δημεύσεις, μηδὲ γῆς ἀναδασμοί, μηδὲ χρεῶν ἀποκοπαί, μηδὲ δούλων ἀπελευθερώσεις ἐπὶ νεωτερισμῶ. οἱ δὲ τοσούτου δέουσι τούτων τι καλύειν ὥστε καὶ συγκατασκευάζουσιν. οὐς πῶς οὐ προσήκει ἀπολωλέναι; οἱ τηλικαύτας συμφορὰς παρασκευάζουσιν ἐν ταῖς πόλεσιν, ἅς διὰ τὸ μέγεθος αὐτοῖς τοσούτοις οὐσι μὴ περιορᾶν ἐπέταξαν.

²³ *Schol. in Dem.* XXIV 299: ἀναδασμὸν] οἷον ἀναμερισμόν. τοῦτο γὰρ εἴωθε γίνεσθαι ἐν ταῖς ἀτακτούσαις δημοκρατίαις. οἱ γὰρ πένητες πολλακίς καθ' ἑαυτοὺς γινόμενοι στασιάζουσι πρὸς τοὺς πλουσίους, λέγοντες ὡς οὐ δίκαιόν ἐστι τούτους μὲν ἔχειν γῆν πολλήν, αὐτοὺς δὲ μὴ, ἀλλὰ δίκαιον εἶναι καὶ αὐτοῖς ἐξ ἴσου μερίσασθαι τὴν γῆν καὶ οἰκίας.

cirenaico datato intorno al 375-360 a.C. (*IG Cyrenaica*²⁴ 011000²⁴), che sancisce il rinnovamento della *politeia* di Cirene a dei cittadini Terei che vi risiedevano: un documento noto quanto problematico per quel che concerne l'originalità del giuramento, che nell'iscrizione viene attribuito ai fondatori di Cirene²⁵. Nel prescritto del decreto, i Terei residenti a Cirene nel IV secolo a.C., infatti, sono tenuti a pronunciare lo stesso giuramento che a suo tempo era stato prestato dagli *apoikoi* al momento della fondazione. I termini del giuramento avrebbero valore quindi tanto per gli antichi coloni quanto per i nuovi *politai* del IV secolo a.C.

Agli ecisti della nuova comunità poleica viene chiesto di impegnarsi in un giuramento che prevedeva che avrebbero obbedito all'ordine di Apollo di fondare una nuova colonia in Libia; avrebbero concesso a coloro che erano rimasti a Tera diritti di cittadinanza e proprietà terriera se fossero emigrati nella nuova colonia; non sarebbero tornati per almeno cinque anni; non avrebbero rifiutato di accettare l'incarico di fondare la nuova colonia (ll. 24-40). Alle ll. 30-33 i Terei che diventeranno cittadini di Cirene sono chiamati a giurare che:

Qualora i coloni abbiano il controllo dell'area di colonizzazione, chi fra i Terei salpi in seguito verso la Libia partecipi della cittadinanza e delle cariche pubbliche e ottenga con sorteggio (parte) della terra senza proprietario.²⁶

A tutte queste clausole i nuovi cittadini sono tenuti a conformarsi e a non trasgredire in nessun caso. Il giuramento dunque protegge da un lato i diritti civici dei nuovi coloni, e il loro accesso alla proprietà agraria²⁷; dall'altro, concedendo della terra non assegnata, protegge la proprietà di coloro che sono già cittadini cirenei. Le clausole sanzionatorie poste alla fine del documento (ll. 40-44) si applicano a tutte le sezioni del giuramento esposte sopra.

Come è noto l'*horkion* è pubblicato ad uso e consumo dei nuovi cittadini di Cirene e ha il valore di un giuramento di fedeltà alla *politeia*. Ciò presuppone innanzitutto l'ottenimento di diritti civici e l'accesso

²⁴ Meiggs-Lewis, *GHI* 5. Per un riesame del giuramento vd. Boffa 2021; per una nuova edizione e traduzione italiana cf. Rosamilia 2023, 229-232 n. 1, con aggiornamento bibliografico.

²⁵ Una discussione sulla cronologia e sull'originalità del giuramento è in Rosamilia 2023, 52-53.

²⁶ Αἱ μὲν δὲ κα κατέχ[ων] | τι τὰν οἰκισίαν οἱ ἀποικοί, [τῶν Θηραίων] τὸν καταπλέον- [τα] | ὕστερον εἰς Λιβύαν [καὶ π]ο[λιτείας] καὶ τιμᾶμ πεδέχ[εν] | καὶ γὰς τὰς ἀδεσπῶτα [ἀπολαγ]χάνεν (trad. E. Rosamilia).

²⁷ Vd. Asheri 1966, 27-29. Cf. Cecchet 2009, 191-197; 2017, 63 e n. 64; Erdas c.d.s.

alla proprietà agraria. Non secondariamente, tuttavia, il diritto alla terra estratta a sorte implica il dovere di attenersi all'assetto civico e proprietario che viene fissato nel momento in cui i Terei residenti a Cirene hanno ottenuto la cittadinanza. Il riferimento a possibili redistribuzioni agrarie è dunque indiretto, tanto è vero che la redistribuzione viene evitata concedendo agli *epoikoi kleroi* provenienti dalla terra lasciata indivisa (lett. senza proprietario: γὰς τὰς ἀδεσπότηω [ἀπολαγ]χάνεν), probabilmente terra marginale in area libica. Dal momento che il giuramento è riferito ai Terei residenti a Cirene integrati come nuovi *politai*, la sua funzione è in questo caso puramente formale.

Una clausola mirata specificamente ad evitare il ricorso a una redistribuzione di terre è invece presente nel giuramento di fedeltà alla *polis* dei cittadini di Itanos, a Creta, degli inizi del III secolo a.C. *IC III iv 8*²⁸. La *polis*, uno dei centri principali della costa orientale dell'isola, è stata segnata a partire dall'età ellenistica da frequenti contrasti legati ai confini del suo territorio²⁹. Non è tuttavia una pressione proveniente dall'esterno ad aver determinato l'inserimento, nel giuramento, della clausola relativa al *ges anadamos*. Gli Itani si impegnano a giurare di non tradire la loro *polis*, la sua *chora* e le sue isole, di non introdurre nemici e di non tradire le proprie navi, i cittadini e i loro beni (ll. 9-16: πόλιν τὰν Ἰτανίων οὐ πρ[ο][δ]ωσέω, οὐδὲ χώραν οὐδὲ νά[σ]ου[ς] τὰς τῶν [Ι]τανίων, οὐδὲ | [πολ]εμίους ἐπαξέω, οὐδὲ ναῦ[ς] | [τὰς] τῶν Ἰτανίων προδωσέω, | [οὐδὲ] τῶν πολιτῶν προδωσέω¹⁵ | [οὐδέν]α, οὐδὲ χρήματα πολιτ[ῶ]ν). Le clausole sono assolutamente generiche e non vi è alcun riferimento alla forma di governo della *polis*, che avrebbe potuto fornire indizi circa l'occasione che ha determinato la pubblicazione del giuramento stesso³⁰. Quanto segue conferma che si tratta di un giuramento di fedeltà alla propria *polis*, avente lo scopo di evitare cambiamenti costituzionali che possano metterne in discussione la stabilità³¹. In un quadro di questo genere, alle ll. 21-24, i cittadini giurano «di non portare avanti una redistribuzione di terre o

²⁸ *Syll.*³ 526.

²⁹ Erdas c.d.s.

³⁰ Come nel caso di Chersoneso, su cui vd. *infra*. Sulla tipologia di giuramento (di fedeltà alla costituzione vigente), vd. Hansen 2015, 32-53.

³¹ *IC III iv 8*, ll. 16-18: οὐδὲ σύλλογον οὐδὲ συναγωγὴν ποιησέω ἐπὶ τῷ κακίῳ τ[ῶ]ν πόλ]ιος ἢ τῶν πολιτῶν («Non formerò né assemblee né congiure contro il bene della città o dei cittadini»); ll. 28-35: πολιτεο[σέο]μαι δὲ ἐπ' ἴσαι καὶ ὁμοίαι καὶ θί[ν]ων καὶ ἀνθρωπίνων πάντων κα[ὶ] τῶν νόμων τοὺς προὔπα[ρ]χοντας ὅσοις χρεώμεθα περὶ τὰ θῆνα καὶ τοὺς νῦν ἐθέμεθα κα[ὶ] κά[τα] τινὰς ἄλλοις ὕστερον θεώ[σ]θη[σ]θαι («mi comporterò politicamente in modo equo e paritario, secondo le leggi precedenti, quelle in vigore

di case o di *oikopeda* (lotti urbani) o una abolizione dei debiti» (οὐ[δὲ γὰρ] ἀναδασμὸν οὐδὲ οἰκίαν | [οὐδὲ] οἰκοπέδων, οὐδὲ χρεῶν ἀ[ποκ]οπᾶν ποιησέω).

Alla luce di quanto scritto sopra, è estremamente improbabile che questa clausola sia stata inserita per evitare una situazione reale e contingente, come ad esempio una richiesta di nuovi cittadini ammessi a far parte del corpo civico di un'eguale ripartizione delle terre. L'insistenza sulla fedeltà alla *polis* e la presenza di una clausola volta ad evitare *staseis* collocano piuttosto il bando nei confronti di una redistribuzione delle terre e delle case, oltre che dell'abolizione dei debiti, in un quadro più schiettamente politico, associato al timore di appelli alla rivoluzione. È certo vero che entrambe le istanze – bisogno di terre e paura dell'impor-si di un regime autoritario – possono convivere³². Se però si ragiona sul perché una *polis* consolidata ad un certo punto della sua vita istituzionale inviti i suoi cittadini a prestare un giuramento di fedeltà alla *polis*, viene forse più naturale pensare che la causa sia il pericolo di un cambio di forma di governo. In conclusione, dunque, è possibile che il giuramento conservi protezioni legali contro una redistribuzione di terre e case – extraurbana e urbana, dunque totale³³ – in funzione dei rischi di una possibile sovversione politica.

Collocando la questione in un orizzonte più ampio, risulta evidente che la gestione delle terre nelle *poleis* greche è stata nel tempo soggetta a molteplici influenze: il consolidarsi delle proprietà agrarie e dell'estensione del territorio urbano; la vendita delle terre e case private; ma anche e soprattutto forme diversificate di alienazione non sostanziale, temporanea, dei *kleroi*, che rendevano possibile l'accesso alla terra anche ai non cittadini, come locazioni, ipoteche e/o vendite con patto di riscatto (*πράσεις ἐπὶ λύσει*), tutte forme di gestione dei beni immobili ampiamente praticate nel mondo greco già a partire almeno dall'età classica.

Nonostante queste forme di dinamismo agrario rendessero più semplice l'accesso alla terra per i cittadini, anche dopo il IV secolo a.C. continuarono ad essere realizzati programmi di redistribuzione agraria. Tuttavia, come rivela il giuramento degli Itani, poteva ben accadere che le *poleis* utilizzassero la minaccia di una redistribuzione di terre e/o case, insieme all'abolizione dei debiti, come forma di prevenzione teorica contro

ora, e quelle che in futuro stabiliremo, sia per le questioni comunitarie sia per quelle civiche»).

³² Questa è, ad esempio, l'opinione di Shipley 2000, 133.

³³ Ringrazio A. Maffi per l'utile discussione su questo punto.

tali provvedimenti³⁴. Tale fenomeno risulta certo particolarmente evidente nelle *poleis* i cui territori erano caratterizzati da una certa instabilità, sia per quanto riguarda l'estensione fisica, sia per il numero dei cittadini. In ogni caso, l'orientamento ideologico del *ges anadasmos* – insieme alla parallela istanza dell'abolizione dei debiti (χρεῶν αποκοπή) – affiora come elemento di sovversione dell'ordine costituito e segnale dell'instaurazione di un regime autoritario, costituendo ormai un tratto radicato nella mentalità greca e riflesso, oltre che nelle fonti oratorie e filosofiche, anche nella documentazione epigrafica. Ciò che prevale è dunque la necessità di mantenere inalterata la *politeia*, a discapito del principio di uguaglianza distributiva, nel senso che in un documento come il giuramento degli Itani, in assenza di informazioni più circostanziate sulle ragioni che lo hanno originato, l'unico aspetto che emerge è quello della tutela da parte dei cittadini della costituzione in atto. Guardando al *ges anadasmos* da questa prospettiva, emerge con chiarezza come l'elaborazione concettuale prevalga rispetto al dato storico/pratico.

Un quadro assai diverso da quello delineato per Itanos si trova in un altro giuramento di *politai*, quello di Chersoneso Taurica, che si data al più tardi agli inizi del III secolo a.C., ed è dunque contemporaneo al giuramento degli Itani³⁵.

- ὁμονοησῶ ὑπὲρ σωτηρίας
καὶ ἐλευθερίας πόλεος καὶ πολι-
- 5 τᾶν καὶ οὐ προδωσῶ Χερσόνασον
οὐδὲ Κερκινίτιν οὐδὲ Καλὸν λιμέ-
να οὐδὲ τᾶλλα τείχη οὐδὲ τὰς ἄλ-
λας χώρας ἂν Χερσονασίται νέμον-
ται ἢ ἐνέμοντο οὐθενὶ οὐθὲν οὔτε Ἐλ-
- 10 λανὶ οὔτε βαρβάρωι, ἀλλὰ διαφυλα-
ξῶ τῶι δάμωι τῶι Χερσονασιτᾶν· οὐ-
δὲ καταλυσῶ τὰν δαμοκρατίαν, οὐ-
δὲ τῶι προδιδόντι καὶ καταλύοντι ἐ-
πιτρεψῶ οὐδὲ συγκρυψῶ, ἀλλὰ ἐ-
ξαγγελάω τοῖς δαμοργοῖς τοῖς κα-
τὰ πόλιν· καὶ πολέμιος ἐσσοῦμαι τῶ<ι>
ἐπιβουλεύοντι καὶ προδιδόντι ἢ ἀφι-
- 20 στάντι Χερσόνασον ἢ Κερκινίτιν ἢ

³⁴ Erdas c.d.s.

³⁵ *NewIOSPE* III 100, ll. 3-22. Per una datazione 'alta' tra la seconda metà del IV e gli inizi del III secolo a.C. vd. Makarov 2014 e lo stesso in *NewIOSPE* III 100. Altre edizioni del testo: *IOSPE* I² 401; *Syll.*³ 360.

Καλὸν λιμένα ἢ τὰ τείχη καὶ χώραν
τὰν Χερσονασιτᾶν, κτλ.

Agirò in concordia per la salvezza e la libertà della città e dei cittadini e non tradirò Chersoneso, né Kerkinitis, né Kalos Limen, né le altre fortificazioni o terre che i Chersonesiti abitano o abitavano, né in favore di un greco né di un barbaro, ma le conserverò per il popolo dei Chersonesiti. Non abolirò la democrazia; e non permetterò a nessuno di tradirla o di abolirla, né lo nasconderò, ma lo denuncerò ai *damiorgoi* della città. Sarò nemico di chiunque complotti o tradisca o causi una rivolta contro Chersoneso o Kerkinitis o Kalos Limen o le fortificazioni e la terra dei Chersonesiti.

Tutti i cittadini sono tenuti a giurare di non abbattere la democrazia e di opporsi a qualunque complotti contro Chersoneso, Cherkinitis e Kalos Limen, o contro la *chora* dei cittadini di Chersoneso. La salvaguardia del regime democratico è indubbiamente il tema dominante e la ragione principale per cui i cittadini di Chersoneso Taurica sono stati chiamati a giurare. Uno studio più recente a cura di Makarov, che riesamina il documento nella sua interezza, lo definisce a ragione un ‘giuramento costituzionale’³⁶. Ciò che rimane da valutare è invece se il giuramento abbia una natura emergenziale o meno. Alcuni passaggi del decreto, che presentano protezioni legali miranti a tutelare concretamente l’assetto proprietario, possono tuttavia fornire indizi utili in tal senso.

L’insistenza sulla tutela del territorio dei Chersonesiti (ll. 5-9: giuramento di fedeltà alla *chora*; ll. 18-22: ostilità nei confronti di chi tradisce la *chora* di Chersoneso) ha incoraggiato a più riprese ad affiancare il documento a un’altra iscrizione che presenta un catasto di vendite (o di affitti) di terreni della *chora* chersonesita (*SEG XL 615*; *IOSPE I² 403*)³⁷,

³⁶ Makarov 2014, 5. A questo contributo si rimanda anche per la stratificata storia degli studi sul giuramento, che include diversi lavori in russo. Per il carattere ‘rivoluzionario’ del documento vd. in particolare *BE 1990 520*, in riferimento a un lavoro in russo di L.A. Pal’ceva, la quale, tramite il confronto con altri documenti coevi (decreti di prosennia, onorari, e altri testi pubblici chersonesiti), aveva ipotizzato che il giuramento fosse stato prestato dai cittadini in occasione di un cambiamento di regime politico da una forma di governo non nota verso un governo di tipo aristocratico. La maggiore obiezione a questa ipotesi è tuttavia nel documento stesso, dove, alle ll. 11-12 si presta giuramento di fedeltà alla democrazia.

³⁷ In un articolo recente, Smekalova e Terekhin (2018, in russo) interpretano il catasto come registro di terreni di gruppi di cittadini, divisi secondo una strutturazione in quattro insiemi di 100 *politai* (*hekatostys*), esattamente come nella madrepatria Eraclea Pontica. Sulla natura incerta del documento vd. anche Faraguna in Boffo - Faraguna 2021, 296 e n. 7.

associando entrambi a una presunta avvenuta redistribuzione agraria³⁸. Anche se non è possibile considerare questa come un'interpretazione certa, vista l'aleatorietà dell'ipotesi proposta, se essa cogliesse nel segno ne uscirebbe rafforzata la relazione tra il significato ideologico della richiesta di una redistribuzione delle terre e le esigenze pratiche di una comunità costantemente impegnata nel risolvere il problema di una diseguale distribuzione delle terre tra i suoi cittadini.

Il giuramento dei cittadini di Chersoneso, tuttavia, costituisce una eccezione rispetto ai giuramenti considerati finora, in quanto le clausole relative al mantenimento della proprietà non chiamano in causa esplicitamente una avvenuta redistribuzione agraria, mentre è evidente che il documento intende tutelare e proteggere un assetto agrario, sia esso nuovo – e in questo caso si affaccia possibilità di una redistribuzione almeno parziale delle terre –, sia già esistente – e se così fosse tale assetto doveva essere stato in qualche forma minacciato. L'idea che, in concomitanza col giuramento, le terre chersonesite siano state redistribuite ha trovato in ogni caso largo consenso negli studi³⁹. Per meglio sostenere quest'idea, il giuramento viene posto in relazione non solo col catasto di Chersoneso ma anche con i dati che emergono dalle ricognizioni archeologiche effettuate nella *chora* chersonesita, che hanno rivelato intorno alla metà del IV secolo a.C. una nuova parcellizzazione di una vasta area in 400 ampi appezzamenti di terreno, ciascuno dei quali risulta diviso in 6 lotti più piccoli⁴⁰. Con piccoli aggiustamenti tale suddivisione sarebbe rimasta inalterata fino al 280 a.C., quando si verificarono azioni di disturbo dell'assetto agrario. In connessione con questi eventi viene collocata la pubblicazione del documento 'catastale' e il giuramento dei cittadini. Esiste poi un'ulteriore iscrizione coeva o leggermente successiva al giuramento che può essere posta in relazione con i dati esposti fin qui. Si tratta di *SEG XXXIV 750*, un testo estremamente lacunoso che potrebbe avere a che fare con un ritorno di esuli a Chersoneso e con la conseguente

³⁸ Una ricostruzione piuttosto convincente, per quanto non del tutto dimostrabile, è quella di Zelnick-Abramowitz 2015, 59-62, che vede nella pubblicazione delle transazioni sulla terra la manifestazione di un atto di privatizzazione di terre pubbliche appartenenti alla *chora* chersonesita.

³⁹ Vd. Solomonik - Nikolaenko 1995; Saprykin 1997; Zelnick-Abramowitz 2015, 61-62. A differenza di quasi tutti gli studi sull'iscrizione, Makarov 2014 non prende in considerazione questa possibilità.

⁴⁰ Saprykin 1997, 190; Carter *et al.* 2000. Secondo Saprykin 1997, 191, la cronologia di tale cesura intorno al 280 a.C. sarebbe testimoniata dalla sequenza dei bolli ceramici; vd. anche Stolba 2005.

richiesta da parte loro di restituzione delle terre confiscate⁴¹. Il quadro è complesso, e la suggestione di porre i dati in un sistema unitario è forte. Tuttavia occorre una certa prudenza nell'associare la divisione catastale e quello che emerge dalla ricognizione di superficie, associandoli a una redistribuzione egualitaria delle terre della *polis*⁴² e ipotizzando di conseguenza che tale redistribuzione fosse la conseguenza dell'allontanamento di un gruppo di cittadini, con espropriazione dei loro beni, come potrebbe interpretarsi leggendo *SEG XXXIV 750*.

Altrettanto rischioso è anche trarre conseguenze circa l'assetto politico di Chersoneso sulla base di legami supposti tra i dati 'agrari', il giuramento dei cittadini e l'espulsione di alcuni di loro. Come anticipato sopra, il giuramento è stato prestato per una ragione precisa, anche se non immediatamente perspicua. Una delle possibilità che si prospettano è quella di una crisi economica, dovuta ad un tentativo di rovesciamento della democrazia (questo lo si deduce espressamente dalla stessa iscrizione) e alla pressione sulla *chora* da parte di popolazioni non greche (anche questo si ricava dal testo, e in particolare dall'indicazione di non tradire i cittadini di Chersoneso né in favore di un greco né di un barbaro)⁴³. Un'ipotesi alternativa propone invece con complesse argomentazioni che qui si sia di fronte a una crisi politica che avrebbe portato alla concentrazione di terre pubbliche affittate a privati nelle mani di pochi, col rischio dell'instaurarsi di un'oligarchia o tirannide e una conseguente redistribuzione delle terre effettuata dai democratici, di cui ci sarebbe traccia del catasto menzionato sopra⁴⁴. Il giuramento sulla *chora* in questo caso fisserebbe l'assetto proprietario di una appena avvenuta redistribuzione agraria. In assenza di informazioni più circoscritte, però, entrambe le ipotesi sono destinate a rimanere tali, ed è più prudente attenersi ai dati che emergono dalla lettura del giuramento.

Guardando dunque al lessico, con il riferimento alla *chora*, intesa ovviamente come il territorio della città (che dunque comprende terre pubbliche, delle divinità, e private), oltre che delle *poleis* soggette di Kerkinitis

⁴¹ *SEG XXXIV 750*: [· · ? · ·] | α. του χειροτο[νήσαι] [· · ? · ·] | [· · ? · ·] και τὰ ἄρσενα κα[ὶ τὰ θήλη -] | [· · θυ]έσθω. Φυγαδεύοντ[ες] [· · ? · ·] | [· · ? · ·] | ικοὶ ἐν ἀμέραις δέ[κα] [· · ? · ·] ⁵ | [- τὰ χρήμα]τα λελαμμέν[α ἀποδοῦναι -] | [· · ? · ·] ν ἑκαστος μ[· · ? · ·] | [- δικαί]έσθω π[εν]τήκογ[τα ἀμερῶν] [· · ? · ·] | [· · ? · ·] τασ[· · ? · ·] | [· · ? · ·] ε[· · ? · ·]. Sull'iscrizione vd. anche *BE 1990 556* (J.G. Vinogradov).

⁴² Vd. le perplessità espresse in proposito da Müller 2010, 148-150; Faraguna 2020, 194.

⁴³ *NewIOSPE III* 100, ll. 11-12.

⁴⁴ Saprykin 1997, 192-193.

e Kalos Limen, è inevitabile accostare il giuramento, e la clausola che contiene, alle protezioni legali messe in atto per mantenere immutato l'intero assetto proprietario cittadino. Tali protezioni si sarebbero rese necessarie o perché questo assetto era stato recentemente stabilito in una forma maggiormente egualitaria, specialmente se si ritiene che una redistribuzione di terre sia stata effettuata prima del giuramento; o perché vi era il rischio che esso fosse modificato con una nuova redistribuzione da pressioni di tipo politico. Delle ragioni di ordine contingente, in altre parole, sarebbero alla base della clausola relativa alla protezione delle terre. La pressione di popolazioni non greche, la cui identità non è semplice da definire (non si può forse ancora parlare degli Sciti, e incerta è la posizione dei Sarmati)⁴⁵, sul territorio appare come la spiegazione migliore.

Un utile confronto è rappresentato da un altro giuramento di cittadini, l'*horkos* di *homopoliteia* dei cittadini di Calimna e Cos (IG XII 4.1 152). Tra le clausole del giuramento vi è innanzitutto il rispetto per la democrazia, per l'*homopoliteia* già instaurata, per le leggi patrie, per le decisioni dell'assemblea⁴⁶. Nonostante i Calimni siano di fatto incorporati all'interno del corpo civico di Cos, non vi è nel giuramento alcun accenno al rispetto o alla protezione del territorio. Per converso, la presenza di clausole relative al territorio della *polis* nel giuramento dei Chersonesiti, pur in un contesto costituzionale, rivela un interesse specifico verso le terre e le case dei cittadini, interesse suscitato evidentemente da un assetto proprietario instabile. Infatti il verbo νέμω, usato prima al presente e poi all'imperfetto (ll. 7-9: οὐδὲ τὰς ἄλλας χώρας ἂν Χερσονασταὶ νέμονται ἢ ἐνέμοντο) lascia intravedere la possibilità che la *chora* di cui si parla appartenesse in origine ai Chersonesiti, e che sia stata poi persa e nuovamente conquistata.

⁴⁵ Non privo di interesse in questo senso è un decreto chersonesita per il culto della Parthenos (IOSPE I² 343; NewIOSPE III 51) pressochè contemporaneo al giuramento. Alle ll. 13-16, in un contesto fortemente lacunoso, sembra si possa leggere di un assalto compiuto da popolazioni non greche confinanti; verrebbero poi menzionati anche i Sarmati, la cui lettura risulta però incerta, così come poco chiaro è il loro ruolo rispetto ai *barbaroi* citati alla linea precedente e rispetto ai Chersonesiti stessi: ἐφοδὸν τε δεινὰν πο]ησηαμένων παραλδ[γως τῶν παροικούντων]ν βαρβάρων και δυ[νάμεος? ----- τῶν Σα]ρματῶν εἰς πᾶσα[ν] | ----- ἐλ]εύθερα. Un invito alla prudenza nell'identificazione degli Sciti come i *barbaroi* assaltatori e nel coinvolgere i Sarmati in queste operazioni belliche viene giustamente da Müller 2010, 71-72.

⁴⁶ IG XII 4.1 152, ll. 14-17: ἐμμενῶ ¹⁵ | τῶν καθεστακυῖαι δημοκρατίαι και τῶν ἀποκαταστάσει | τὰς ὁμοπολιτείας και τοῖς νόμοις τοῖς ἐγ Κῶν πατρίοις | ὑπάρχουσι και τοῖς δόγμασι τὰς ἐκκλησίας. Vd. in part. Bicivenni 2008 e Walser 2009. Si rimanda alla scheda curata da Loddo 2024.

In un orizzonte politico più ampio di relazioni tra *poleis*, un altro documento presenta significative analogie con il giuramento dei cittadini di Chersoneso, in particolare per quanto concerne le prescrizioni relative alla regolamentazione delle proprietà private. Si tratta del patto di adesione alla lega Achea da parte di Orcomeno in Arcadia, che si data intorno al 234/3 a.C. I principali magistrati degli Orcomeni e del *koinon* acheo sono chiamati a prestare lo stesso giuramento. I primi a giurare sono gli Orcomeni ⁴⁷:

ὁ[μ]νύω Δία Ἀμάριον, Ἀθάναν Ἀμαρίαν, Ἀφρο[οδ]ίτηα [ν καὶ τοὺς θεοὺς
πάντας ἢ μὴν ἐν
παῖσι]ν ἐμμε[ν]εῖν ἐν ταῖ στάλαι καὶ ταῖ ὁμολογίαι καὶ τῶι ψαφίσματι [τῶι
γεγονότι τῶι]
10 [κοι]ν[ῶι] τῶι τ[ῶ]ν Ἀχαιῶν, καὶ εἴ τίς κα μὴ ἐμμένῃ, οὐκ ἐπιτρέψω εἰς
δύναμ[ιν, καὶ εὖρο]-
[κέ]οντι μὲν μοι εἶη τάγαθά, ἐπιορκέοντι δὲ τάναντία. *vacat* τῶν δὲ
λαβόντων ἐν Ὀρ[χο]-
[μενῶι] κλᾶρον ἢ οἰκίαν, ἀφ' οὗ Ἀχαιοὶ ἐγένοντο, μὴ ἐξέστω μηθενὶ
ἀπαλλοτριῶ-
[σα]ι ἐτέων εἴχοσι *vacat*

Giuro per Zeus Amarios, Atena Amaria, Afrodite e tutti gli dei che mi atterro in tutto e per tutto alla stele, all'accordo e al decreto approvato dal *koinon* degli Achei; e se qualcuno non si atterra, lo preverrò al meglio delle mie possibilità. A me, se osserverò questo giuramento, possano accadere cose buone, ma se lo infrangerò, il contrario. Non sarà permesso a nessuno di coloro che hanno ottenuto un lotto o una casa a Orcomeno, dopo che essi [*scil.* gli Orcomeni] sono diventati Achei, di alienarli entro un periodo di venti anni.

Dopo il giuramento agli dei alla l. 8, alle ll. 11-13 il testo riporta una clausola relativa ai beni immobili (κλᾶρον ἢ οἰκίαν) acquisiti da privati dopo l'ingresso nella lega achea, che ne prescrive l'inalienabilità temporanea (per 20 anni). Si noti che la frase è posta tra due *vacat*, con il chiaro intento di metterla in evidenza, così come del resto anche altre clausole del giuramento. Come già notava Asheri, in questo specifico ambito si fa riferimento all'arrivo di nuovi *politai* che possono godere di un lotto di terra o di una casa a Orcomeno. Tali proprietà derivano probabilmente dall'esproprio di terre e case compiuto nei confronti di quegli Orcomeni

⁴⁷ IG V 2 344, ll. 8-13; Syll.³ 490; IPArk 16; Staatsverträge 499; SEG XI 1102; LVIII 1832.

che avevano sostenuto la parte avversa all'ingresso della *polis* nella lega achea⁴⁸.

Per la peculiarità della clausola sulle proprietà, questo testo era stato chiamato in causa da Finley nell'ambito della secolare discussione sull'alienabilità delle terre in Grecia, poiché, disponendo un'inalienabilità temporanea, di fatto dimostra che la norma prevedeva che le terre fossero alienabili⁴⁹. La clausola relativa alle proprietà private (Il. 12-13: κλᾶρον ἢ οἰκίαν ... μὴ ἐξέστω μηθὲν ἀπαλλοτριῶ[[σα]ι ἐτέων εἴκοσι) utilizza un lessico tecnico piuttosto esplicito. Viene chiesto ai cittadini di impegnarsi a mantenere immutate le loro proprietà, mentre non è menzionato il divieto di una redistribuzione di terre. La soluzione adottata dagli Orcomeni è dunque meno ideologica e più pratica, e consiste nel congelare l'assetto proprietario per un numero ragionevole di anni, evidentemente in modo tale da evitare un accumulo di beni immobili e di potere nelle mani di pochi cittadini da un lato, e dall'altro da rendere più difficile agli esuli un'eventuale rivendicazione sulle terre e le case che erano state espropriate. Il giuramento di appartenenza federale, del tutto simile a quelli di cittadinanza considerati sopra, fu prestato dopo che il loro tiranno Nearco ebbe depresso il potere: il fatto che i cittadini scelgano di concedere l'amnistia al tiranno, e che venga risparmiato da ritorsioni nei confronti suoi e della sua famiglia (Il. 13-17), implica che egli si fosse autodeposto per consentire alla *polis* di entrare nella lega achea⁵⁰. Il quadro politico di riferimento viene fornito da Polibio, che non nomina Nearco, ma descrive una situazione analoga a quella di Orcomeno per altre *poleis* che avevano aderito alla lega achea⁵¹, mostrando come governi tirannici avessero abdicato anche a Megalopoli, Argo, Ermione, Fliunte, in favore dell'ingresso nella lega achea⁵².

In conclusione, quest'ultimo caso mostra in modo abbastanza chiaro come la complessità del mutato contesto politico non lasci spazio a concessioni ideologiche nell'ambito della proprietà agraria, ma richieda soluzioni concrete. Infatti, se da un lato, col giuramento, gli Orcomeni acconsentono all'ingresso della loro comunità politica all'interno della lega

⁴⁸ Asheri 1966, 46.

⁴⁹ Finley 1971, 154-155.

⁵⁰ Vd. Schmitt 1969, 192. Di recente Kralli 2017, 186 ha proposto di interpretare le disposizioni riguardanti Nearco come il risultato di un compromesso tra una linea più dura proposta dalla lega achea e una maggiormente aperta rappresentata dai *politai* di Orcomeno, che nel complesso non erano ostili al tiranno.

⁵¹ Polyb. II 41-44.

⁵² Polyb. II 44, 4-6.

achea, al contempo con la ‘cacciata del tiranno’ essi sono costretti a rivedere almeno in parte i rapporti di proprietà⁵³. Vi è senz’altro un aspetto istituzionale, se vogliamo teorico, che connette lo statuto di *polites* al possesso di terra e casa⁵⁴, ma è la situazione contingente che prevale, con la necessità di redistribuire ai nuovi cittadini quanto era stato confiscato a chi osteggiava l’ingresso della *polis* nella lega, e così facendo di mantenere stabile il più a lungo possibile il nuovo assetto proprietario.

Nei casi precedenti, al contrario, è la protezione della *politeia*, della forma di governo in atto, a richiedere la presenza di clausole che bandiscono eventuali redistribuzioni agrarie. Ragioni di ordine politico e ideologico, a tutela della democrazia, sono sottese all’inserzione, sia pure tarda, del divieto di proporre un *ges anadasmus* e l’abolizione dei debiti nel giuramento degli eliaisti ateniesi. Come si è avuto modo di osservare in precedenza, già a partire dal IV secolo a.C. entrambe le iniziative che vengono messe al bando costituiscono uno slogan antidemocratico, spesso associato al timore nei confronti dell’instaurazione di regimi autoritari a seguito di rivolte interne. Così è indubbiamente nel discorso pseudodemostenico *Sul trattato con Alessandro*, ma anche nel giuramento prestato dai cittadini di Itanos agli inizi del III secolo a.C. che, pur senza esplicitare la forma di governo a cui i *politai* si vincolano, mira chiaramente a impedire cambiamenti costituzionali e a preservare lo *status quo*.

Fa eccezione solo in parte il giuramento dei Chersonesiti, in cui non è evocato il pericolo di una redistribuzione di terre, anche se non si può escludere che una modifica dell’assetto proprietario si sia verificata prima o dopo la pubblicazione del giuramento stesso. Le clausole che chiamano

⁵³ Una situazione analoga si verifica ad Eretria nel IV secolo a.C., come documenta bene la legge antitirannica LI 1105 alle ll. 32-36, su cui vd. in part. Knoepfler 2002, 184-190: gli Eretriosi che hanno contribuito a liberare la *polis* hanno diritto a partecipare alla distribuzione delle terre confiscate ai sostenitori della tirannide.

⁵⁴ Qui viene in mente quanto scriveva Polibio (II 37, 10-11), sia pure in un quadro istituzionale non del tutto corretto (per lo *status questions* vd. Rizakis 2015, 124-125), quando definiva la lega achea come ‘una sola *polis*’: ἀλλὰ καὶ νόμοις χρησθαι τοῖς αὐτοῖς καὶ σταθμοῖς καὶ μέτροις καὶ νομισμασι, πρὸς δὲ τούτοις ἄρχουσι, βουλευταῖς, δικασταῖς, τοῖς αὐτοῖς, καθόλου δὲ τούτῳ μόνῳ διαλλάττειν τοῦ μὴ μίας πόλεως διάθεσιν ἔχειν σχεδὸν τὴν σύμπασαν Πελοπόννησον, τῷ μὴ τὸν αὐτὸν περιβόλον ὑπάρχειν τοῖς κατοικοῦσιν αὐτήν, τᾶλλα δ’ εἶναι καὶ κοινῇ καὶ κατὰ πόλεις ἐκάστοις ταῦτὰ καὶ παραπλήσια («ma si servono anche delle stesse leggi, degli stessi pesi, misure e monete, e inoltre degli stessi magistrati, consiglieri e giudici, e che, insomma, quasi l’intero Peloponneso differisce dalla condizione di una sola città solo nel fatto che non vi è la stessa cinta di mura per i suoi abitanti, mentre per il resto la situazione è la stessa o in tutto simile, sia nell’insieme, sia in ciascuna città»); trad. M. Mari). Sul passo di Polibio vd. ora Loddo 2023.

in causa la terra chersonesita hanno dunque la funzione di proteggere la proprietà privata, ma anche, più in generale, la *chora* cittadina, evidentemente minacciata da pressioni esterne (e non da *staseis* interne). Il giuramento include in ogni caso anche la preservazione della democrazia, come è scritto alle ll. 11-12.

Se in definitiva la protezione della *politeia* è al centro di tutti i casi trattati fin qui, il nesso tra una uguale ripartizione della proprietà agraria e i diritti di cittadinanza non è mai esplicitato. Esso emerge invece nella Stele dei fondatori di Cirene, che però preserva un giuramento di natura differente rispetto ai precedenti perché ha a che fare, originale o ricostruito che sia, con il primo insediamento degli *apoikoi* in Libia. Nelle sue ricadute per i nuovi *politai* cirenei provenienti da Tera nel IV secolo a.C., tuttavia, il tema di una assegnazione equa delle terre è ben evidente, da un lato con il tentativo di preservare i lotti dei ‘vecchi’ cittadini, dall’altro con la necessità di garantire anche ai nuovi *politai* l’accesso alla proprietà. Ciò mostra come il legame tra una ripartizione egualitaria della proprietà agraria e i diritti di cittadinanza costituisca un presupposto fondamentale per l’ingresso in una comunità poleica, indipendentemente dalla forma di governo che la regge, e come tale legame venga esplicitato soltanto quando la composizione della cittadinanza subisce variazioni numeriche sostanziali. In un simile contesto, qualora si voglia preservare la proporzione tra *politai* e proprietà privata, la redistribuzione agraria può, in una sorta di ribaltamento concettuale rispetto a quanto finora considerato, essere invocata come una delle possibili soluzioni.

DONATELLA ERDAS
Università degli Studi di Milano
donatella.erdas@unimi.it

BIBLIOGRAFIA

Asheri 1966

D. Asheri, *Distribuzioni di terre nell'antica Grecia* (Memoria dell'Accademia delle Scienze di Torino s. 4, nr. 10), Torino 1966.

Bencivenni 2008

A. Bencivenni, I Tolemei e l'*homopoliteia* di Cos e Calimna, *Simblos* 5 (2008), 185-208.

Boffa 2021

G. Boffa, *Il giuramento dei fondatori di Cirene (SEG IX,3). Riflessioni e spunti per un inquadramento storico e culturale*, Tivoli 2021.

Boffo - Faraguna 2021

L. Boffo - M. Faraguna, *Le poleis e i loro archivi. Studi su pratiche documentarie, istituzioni e società nell'antichità greca*, Trieste 2021.

<https://www.openstarts.units.it/handle/10077/8648>

Canevaro 2013

M. Canevaro, *The Documents in the Attic Orators: Laws and Decrees in the Public Speeches of the Demosthenic Corpus*, Oxford 2013.

Carter *et al.* 2000

J.C. Carter - M. Crawford - P. Lehman - G. Nikolaenko - J. Trelogan, The Chora of Chersonesos in Crimea, Ukraine, *AJA* 104 (2000), 707-741.

Cecchet 2009

L. Cecchet, Γῆς ἀναδασμός: A Real Issue in the Archaic and Classical *Poleis*?, *Athenaeum* 55 (2009), 185-198.

Cecchet 2017

L. Cecchet, Re-shaping and Re-founding Citizen Bodies: The Case of Athens, Cyrene and Camarina, in L. Cecchet - A. Busetto (eds.), *Citizens in the Graeco-Roman World: Aspects of Citizenship from the Archaic Period to AD 212*, Leiden - Boston 2017, 50-77.

Erdas c.d.s.

D. Erdas, Protezioni legali sulla terra nelle clausole di accesso alla cittadinanza: osservazioni preliminari, in S. De Vido - A. Esposito - A. Pollini - C. Weber-Pallez (éds.), *TeMAES I. Territoires multiples. Espaces, définitions, expériences dans le monde grec (VII-I^e siècle av. J. Chr.)*, Bordeaux (c.d.s.).

Esu 2024

A. Esu, *Divided Power in Ancient Greece: Decision-Making and Institutions in the Classical and Hellenistic Polis*, Oxford 2024.

Faraguna 2020

M. Faraguna, La città greca e il controllo amministrativo sulla terra: ἀναγραφαί su base personale e su base reale, in M. Faraguna - S. Segenni (a cura di), *Forme e modalità di gestione amministrativa nel mondo greco e romano: terra, cave, miniere*, Milano 2020, 189-212.

Faraguna 2024

M. Faraguna, Land and Citizenship in the Greek Polis: Real Property, Public Control, and Institutionalisation, *Dike* 27 (2024), 121-174.

Faraguna 2025a

M. Faraguna, Citizenship in the Greek Polis: an Institutional Approach, in M. Canevaro - M. Barbato (eds.), *Rediscovering Greek Institutions: New Institutional Approaches to Ancient Greek History*, Edinburgh 2025, 111-131.

Faraguna 2025b

M. Faraguna, Aristotele, la polis, il cittadino: prospettive storiche e filosofiche, in M. Canevaro - C. Zizza (a cura di), *Aristotele. La Politica. Guida*, Roma 2025, 215-246.

Finley 1971

M.I. Finley, *The Alienability of Land in Ancient Greece: A Point of View*, in M.I. Finley (ed.), *The Use and Abuse of History*, New York 1971, 153-160 (= *Eirene* 7, 1968, 25-32).

Fränkel 1878

M. Fränkel, *Der attische Heliasteneid*, *Hermes* 13 (1878), 452-466.

Hansen 2015

M.H. Hansen, *Political Obligation in Ancient Greece and in the Modern World*, København 2015.

Harris 2013

E.M. Harris, *The Rule of Law in Action in Democratic Athens*, Oxford 2013.

Knoepfler 2002

D. Knoepfler, *Loi d'Érétrie contre la tyrannie et l'oligarchie (deuxième partie)*, *BCH* 126 (2002), 149-204.

Kralli 2017

I. Kralli, *The Hellenistic Peloponnese: Interstate Relations. A Narrative and Analytic History, from the Fourth Century to 146 BC*, Swansea 2017.

Loddo 2023

L. Loddo, *Polybius, 2.37.7-11. Elogio della lega achea (ca. 150 a.C.)*.

<https://politeia.unimi.it/2023/05/13/polybius-2-37-7-11-elogio-della-lega-achea-ca-150-a-c/>

Loddo 2024

L. Loddo, *IG XII.4.1. 152 (= Tit. Cal. XII = StV 545). Accordo e giuramento civico per la restaurazione dell'homopoliteia tra Cos e Calimna (201-200 a.C.)*.

<https://politeia.unimi.it/2024/03/24/ig-xii-4-1-152-tit-cal-xii-stv-545-accordo-e-giuramento-civico-per-la-restaurazione-dellhomopoliteia-tra-cos-e-calyrna-201-200-a-c/>

Lombardo 2001

M. Lombardo, *La documentazione epigrafica*, in *Problemi della chora coloniale dall'Occidente al Mar Nero. Atti del quarantesimo Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 29 settembre - 3 ottobre 2000)*, Taranto 2001, 73-114.

Makarov 2014

I.A. Makarov, *Towards an Interpretation of the Civic Oath of the Chersonesites*, *Ancient Civilizations from Scythia to Siberia* 20 (2014), 1-38.

Mirhady 2007

D.C. Mirhady, *The Dikast's Oath and the Question of Fact*, in A.H. Sommerstein - J. Fletcher (eds.), *Horkos: The Oath in Greek Society*, Exeter 2007, 48-59.

Müller 2010

C. Müller, *D'Olbia à Tanais. Territoires et réseaux d'échanges dans la mer Noire septentrionale aux époques classique et hellénistique*, Bordeaux 2010.

Poddighe 2022

E. Poddighe, Il problema dell'autonomia dei confederati nel contesto di un'alleanza egemonica. Tracce di un dibattito nella demegoria *Sul trattato con Alessandro* ([Dem.] XVII), *Erga-Logoi* 10 (2022), 183-236.

Rhodes 2007

P.J. Rhodes, Oaths in Political Life, in A.H. Sommerstein - J. Fletcher (eds.), *Horkos: The Oath in Greek Society*, Exeter 2007, 11-26.

Rhodes 2016

P.J. Rhodes, *Aristotele. Costituzione degli Ateniesi*. Trad. A. Zambrini - T. Gargiulo - P.J. Rhodes, Milano 2016.

Rizakis 2015

A. Rizakis, The Achaian League, in H. Beck - P. Funke (eds.), *Federalism in Greek Antiquity*, Cambridge 2015, 118-131.

Rosamilia 2023

E. Rosamilia, *La città del silfio. Istituzioni, culti ed economia di Cirene classica ed ellenistica attraverso le fonti epigrafiche*, Pisa 2023.

Saprykin 1997

S. Saprykin, *Heracleia Pontica and Tauric Chersonesus before Roman Domination (VI-I Centuries B.C.)*, Amsterdam 1997.

Scheibelreiter 2015

Ph. Scheibelreiter, ὅσα τις εἶχεν – ταῦτα ἔχειν: Eine rechtsvergleichende Studie zur Proklamation des Athener archon (eponymos), *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung* 132 (2015), 68-95.

ShIPLEY 2000

G. Shipley, *The Greek World after Alexander 323-30 BC*, London 2000.

Schmitt 1969

H.H. Schmitt, *Die Staatsverträge des Altertums*, Bd. 3: *Die Verträge der griechisch-römischen Welt von 338 bis 200 v. Chr.*, München 1969.

Smekalova - Terekhin 2018

T.N. Smekalova, E.A. Terekhin, New Evidences about Social-Military Organization of Tauric Chersonesos as Reflected in the Structure of its Cadaster, *Stratum Plus. Archaeology and Cultural Anthropology* 6 (2018) 89-105 (in russo).

Solomonik - Nikolaenko 1995

E.I. Solomonik - G.M. Nikolaenko, Parcelles de terre chersonésiennes au début du III^e s. av.n.è. (IOSPE, I², 403), in M.-M. Mactoux - E. Geny (éds.), *Esclavage et dépendance dans l'historiographie soviétique* (Annales littéraires de l'Université de Besançon. Centre de recherches d'histoire ancienne 149), Paris 1995, 185-210.

Stolba 2005

V. Stolba, Hellenistic Chersonesos: Towards Establishing a Local Chronology, in V. Stolba - L. Hannestad (eds.), *Chronologies of the Black Sea Area in the Period c. 400-100 BC*, Aarhus 2005, 153-177.

Walser 2009

A.V. Walser, Sympolitien und Siedlungsentwicklung, in A. Matthaei - M. Zimmermann (hrsgg.), *Stadtbilder im Hellenismus*, Berlin 2009, 135-155.

Zelnick-Abramowitz 2015

R. Zelnick-Abramowitz, Public Registers of Land Sales in Ancient Greece, in É. Jakab (ed.), *Sale and Community Documents from the Ancient World: Individuals' Autonomy and State Interference in the Ancient World. Proceedings of a Colloquium supported by the University of Szeged (Budapest, 5-8.10.2012)*, Trieste 2015, 41-65.

Copyright (©) 2025 Donatella Erdas

Editorial format and graphical layout: copyright (©) LED Edizioni Universitarie



This work is licensed under a Creative Commons

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives – 4.0 International License

How to cite this paper: D. Erdas, Redistribuzioni di terre nei giuramenti di cittadini tra aspirazione all'uguaglianza e protezione della *politeia*, *Erga-Logoi* 13.2 (2025), 143-165.
<https://doi.org/10.7358/erga-2025-002-erdd>